

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 1) **RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 E DIFFIDA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PIANURA/POMIGLIANO DEL 14.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 17.2.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli), riduce a € 1.750,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA U.S. ANGRICALCIO 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 1 GARA EFFETTIVA CON OBBLIGO DI DISPUTA IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE ED AMMENDA € 1.500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FASANO-ANGRI DEL 21.02.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dall’U.S. Angri Calcio 1927 A.S.D. di Angri (Salerno), ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella sola squalifica del campo di gioco per 1 gara effettiva, con obbligo di disputa a porte chiuse, ed ammenda di €1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Pierfrancesco Grossi, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; con l’assistenza dell’Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

- 3) **RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BOLZAN RUBEN DARIO SEGUITO GARA CASTEL S. PIETRO/BIKKEMBERGS FOS. DEL 17.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 18.2.2010)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone s.r.l. di Fossombrone (Pesaro-Urbino), riduce a 3 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Bolzan Ruben Dario. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO U.S.D. GAVORRANO AVVERSO LE SANZIONI:**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MIANO SEBASTIANO;**
- **SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARAGNA MATTIA,**
INFLITTE SEGUITO GARA GAVORRANO/SESTESE CALCIO DEL 21.2.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Gavorrano di Bagno di Gavorrano (Grosseto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) **RICORSO POL. MONTEROTONDO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROTONDO/MONTERIGGIONI DEL 20.2.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio s.r.l. di Monterotondo (Roma), rideterminando in 2 gare la sanzione della squalifica del campo di gioco con obbligo di disputa in campo neutro a porte chiuse. Conferma nel resto.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) **RICORSO A.S.D. SARZANESE CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CICINO LUIGI SEGUIDO GARA SARZANESE/VIRTUS ENTELLA DEL 21.2.2010**
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Sarzanese Calcio 1906 s.r.l. di Sarzano (La Spezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 4 marzo 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete